



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

FONDO FAMI 2014 - 2020

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

DOMANDA:

In riferimento alla procedura in oggetto, a valere sul fondo fami 2014/2020 - ob. 1 "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", si chiede se per capacità tecnica possa essere presa in considerazione anche l'esperienza costruita con i richiedenti asilo maggiorenni.

RISPOSTA:

L'esperienza biennale richiesta deve essere riferita all'ambito dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Si riporta anche, a tale proposito, un quesito presente nelle FAQ pubblicate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione – relativamente all'Avviso "potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)", pubblicato in data 22 aprile 2016.

L'esperienza pregressa richiesta al soggetto proponente è riferita solo all'esperienza con i MSNA o anche con l'immigrazione in generale?

Come previsto dal punto 5.1 della Griglia di Valutazione, l'esperienza da parte del Soggetto Attuatore è da intendersi "nella realizzazione di progetti e servizi rivolti a MSNA". Lo stesso vale per l'esperienza pluriennale richiesta in capo all'ente attuatore, secondo quanto previsto al punto 5.2 della Griglia di Valutazione.

DOMANDA:

Cosa s'intende per requisiti di capacità tecnica dimostrati dalla esperienza almeno biennale nella progettazione e realizzazione di azioni negli ambiti descritti?

RISPOSTA:

Per definire la rispondenza o meno dell'attività descritta ai requisiti tecnici richiesti, si ritiene opportuno far riferimento al documento "Linee guida per la presentazione delle proposte progettuali per interventi di *Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)*", allegate all'avviso pubblico adottato dall'AR con Decreto prot. n. 6715 del 22/04/2016, nel quale vengono declinate le azioni che devono essere messe in campo e che, nel loro insieme, rispondono all'obiettivo di garantire accoglienza e tutela al MSNA.

La capacità tecnica si ritiene quindi soddisfatta qualora il soggetto possa dimostrare di aver avuto esperienza nella realizzazione, diretta o attraverso la collaborazione con altri soggetti, delle varie

azioni (accoglienza integrata, assistenza socio-psicologica e sanitaria ordinaria, mediazione interculturale, orientamento e tutela legale nonché accompagnamento nell'iter procedurale previsto, attività a sostegno dell'inclusione sociale).

Tale esperienza deve essere relativa ad numero significativo di minori e ad un congruo periodo di tempo.

DOMANDA:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, è ipotizzabile il ricorso all'avvalimento nel caso in cui il candidato non avesse tutti o parte dei requisiti tecnici richiesti dalla manifestazione d'interesse?

RISPOSTA:

L'istituto dell'avvalimento non viene disciplinato dalla manifestazione di interesse. Pertanto, trova applicazione l'art. 89 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 che disciplina tale istituto e prevede la possibilità che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (omissis), avvalendosi delle capacità di altri soggetti (omissis), a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La documentazione da produrre è indicata dallo stesso art. 89.

DOMANDA:

Può essere presentata una struttura da 8 posti?

RISPOSTA:

No, in quanto l'avviso pubblico prevede chiaramente la disponibilità di una struttura con una capienza di 12 posti.